STATUTO DEGLI OREFICI

VICENZA

1790-1780

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/matricoladeglior00frag

MATRICOLA

DEGLI OREFICI

DELLA CITTA' DI VICENZA

APPROVATA

CON DECRETO 22. MARZO 1800.

DELL' IMPERIAL REGIO

GOVERNO GENERALE

Vicenza Mdccc.
DA BARTOLOMMEO PARONI
Stampator Camerale.

ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI
E GRAVISSIMO CONSIGLIO

La Fraglia degli Orefici, membro di questa Magnifica Città, nella riconoscenza degl' introdotti abusi, e col riflesso, che secondo la variazione successiva de' tempi, si cambia anco la condizione, e lo stato delle cose, di modo tale, che varie Leggi stabilite colla sua Matricola 1536., non possano più considerarsi di quel vigore, che rendesi necessario per un buon sistema, e disciplina dell' Arte, e di quella forza, che vaglia ad estirpare li tanti pregiudizj ad essa inferiti, ha creduto indispensabile di formare una nuova Matricola coll' uniformarla alle tante Leggi ultimamente emanate dal Serenissimo Principe, e che tende ad una miglior possibile esatta disciplina, ed a quelle salutari provvidenze, che sono tanto essenziali per il buon Governo di essa Fraglia.

Come però detta Matricola altro non contempla, che buone regole nel Governo, e negl' Individui, toglimento d' arbitrj, ed abusi troppo pregiudiziali al pubblico e privato interesse, ed a repristinar l' Arte di quel decoro, e doveri tanto raccomandati dalle provvide Terminazioni ultimamente emanate, così essa Fraglia ha tutta la lusinga, che non sarà per incontrare la minima opposizione; e con tal fiducia rassegna a V. V. S. S. Illustriss. essa Matricola, e supplica divotamente, che sia da questo Sapientissimo Consiglio laudata, ed approvata, acciocchè convalidata pure dalla pubblica Autorità, debba in ogni tempo avvenire custodir-

dirsi, ed inviolabilmente riportare il suo pienissimo effetto, ed osservanza in cadauna sua parte.

Grazie ec.

1790. 21. Decembre.

Presentata dalli Marian Vivorio, e Girolamo Perotin Gastaldi unitamente a diversi Capitoli, supplicando ec.

22. Detto.

Letta tra gl' Illustriss. Sigg. Deputati al numero di sei la suddetta Supplica, con l' annessa Matricola, e fatto al contenuto della medesima riflesso, sono venuti S.S. S.S. Illustr.' unanimi, e concordi di demandare la Supplica, e Matricola suddetta in esame alli benemeriti, e zelanti Sigg. Presidenti al Commercio, perchè previe le attente loro considerazioni e riflessi al contenuto delle medesime, abbiano colla possibile sollecitudine da riferire in iscritto il loro reputato, e saggio parere, per passare in seguito alle ulteriori deliberazioni.

Giuseppe Maria Colletti Rason.

Segue la Parte, e Capitoli.

Intenta la Fraglia degli Orefici di questa Città a riformare, e sistemare le regole, che già furono stabilite colla sua Matricola sin dall' anno 1536., mentre dall' esperienza si riconosce, che secondo la variazione successiva de' tempi, si cambia anco la condizione, e lo stato delle cose, perciò a tal oggetto sono venuti in deliberazione li Confratelli di essa Fraglia ridotti in Capitolo di rinnovare essa Matricola con tutte quelle discipline, e provvidenze, che ormai si riconoscono indispensabili per il buon Governo di quella, non avendo trascurato di conformar tale rinnovazione allo spirito delle Leggi, e Decreti emanati nel proposito.

In

In consonanza perciò di tale deliberazione, furono estesi gl' infrascritti Capitoli, che doveranno separatamente essere proposti, e ballottati nel Capitolo di essa Fraglia, e da esso accettati, ed approvati con la maggior parte de' Voti, per essere in seguito confermati dalla Pubblica Potestà, acciocchè avendo la sua piena forza, ed efficacia, sieno sempre per l' avvenire inviolabilmente osservati.

1788. 13. Febbraro.

Ballottata dalla Banca ebbe in favore P. 7. C. 0.

21. Detto.

Ballottata in Capitolo ebbe in favore P. 21. C. 5.

Bortolo Breganze Cancell. Prov.

Domenica 30. Marzo 1794.

Nella Sala del Gravissimo Consiglio di 150. ove

L' Illustriss., ed Eccellentiss. Sig. Podestà.

Illustriss. Sigg. Deputati

D. Teodoro Trissino
D. Lodovico Volpe Borsello
D. Giuseppe Valmarana
D. Nicolò Monza
D. Brunoro Muzan
D. Gaetano Agostino Ghellini
D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta
D. Gio: Giacomo di Thiene.

Illustriss. Sigg. Conservatori alle Leggi

D. Francesco Sangiovanni Dot.
D. Vicenzo Angelo di Caldogno.

Illu-

Illustriss. DD. Avvocato, e Sindici di Comun

D Alvise Squarzi Dot. Avvocato
D. Adriano Cappasanta) *Sindici*
D. Vicenzo Vajenti)

Ed altri Consiliarj in tutti Num. 92.

In primo luogo fu proposta la seguente Parte, che dà facoltà ad un Collegio estratto di ballottare Capitoli del Collegio degli Orefici, e Fraglia de' Mercanti Drappieri.

Esistono presentati alla Camera de' vostri Deputati varj Capitoli presi dal Collegio degli Orefici, e Fraglia de' Mercanti Drappieri ad oggetto, che tanto gli uni, che gli altri, siano in ordine alle Statutarie Prescrizioni rassegnati alla vostra autorità per la legale loro approvazione. In vista del riflessibile loro numero, delle moltiplici occupazioni del Consiglio della premura di essi Collegio, e Fraglia, che siano avvalorate tali Provvidenze, ed in relazione a quanto è stato altre volte deliberato, vi si propone, e l'anderà Parte: Che sia impartita facoltà alli vostri Deputati unitamente alli Sigg. Conservatori alle Leggi, entrambi ridotti al numero legale, di rivedere, esaminare, correggere, rigettare, ed approvare li Capitoli stessi, dovendo tutto ciò, che venisse da loro preso colli due terzi di Voti, avere l'intiero suo vigore, come se fosse stato preso da questo Consiglio.

1794. 19. Marzo.

Ballottata tra gl' Illustriss. Sigg. Deputati al numero di sei, ottenne di tutti li Voti con animo ec.

Addì detto.

Mandata al Sig. Contraddicente.

30. Detto.

Ballottata nel Gravissimo Consiglio di 150. ebbe P. 65. C. 27. così restò presa, e pubblicata.

Addì 20. Giugno 1795.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI E CONSERVATORI DELLE LEGGI INFRASCRITTI.

Prestandosi S. S. S. S. Illustriss. in ordine alla facoltà loro impartita dalla Parte del Gravissimo Consiglio di 150. 30. Marzo 1794. ad esaurire la Supplica prodotta sin dal giorno 21. Decembre 1790. dal Collegio degli Orefici di questa Città, nella quale implorano l' approvazione di N. 35. Capitoli con la medesima rassegnati, tutti diretti per la di lui regolazione, per la disciplina del proprio Governo, per quella dell' Arte, per li Lavoranti, e Garzoni, ed avendo la dettagliata Scrittura dei benemeriti Sigg. Presidenti al Commercio, a' quali con Decreto 22. del mese stesso, furono in esame demandati, dalla quale risulta a merito di quei zelanti Cittadini esaurito l' argomento in cadauno de' suoi rapporti, e però in ordine alla di sopra citata Parte, vengono in deliberazione di passare alla ballottazione de' medesimi ripartitamente l' uno dall' altro nelle separate loro Rubriche, come pure all' estesa di quelle regolazioni, che credono convenire alla di loro gelosa importanza, onde abbiano in avvenire a formare la vigente Matricola di esso Collegio, ed a riportare con le decretate riforme l' intiera sua esecuzione.

LU-

LUDOVICUS MANIN Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. et Sap. Viro Hieronymo Barbaro de suo Mandato Capitaneo V. Potestati Vincentiæ Fid. Dilecto salutem, et Dilectionis affectum. Affinchè si possa senza tema di nuove alterazioni prestare esame alla Matricola di codesta Arte degli Orefici recentemente rinnovata, e che ci avete trasmessa colle vostre Lettere 21. Ottobre decorso, assieme colle regolazioni appostevi dal Consiglio Nobile di codesta Città in separata carta estese, il Tribunale de' Capi del Consiglio di Dieci reputa opportuno di rimettervi e l' una e l' altra, incaricandovi di commettere ad essa Fraglia degli Orefici di conformare di esse due Carte una sola Matricola, per produrla nuovamente all' approvazione del suddetto Nobile Consiglio. Il che verificato, avete a rispedirci detta Matricola, così conformata, per assoggettarla dietro i convenienti esami all' approvazione del Consiglio di Dieci.

Data in Nostro Ducali Palatio die VIII. Martii Inditione XIV. MDCCXCVI.

Exc. Cons. X. Segr.
Jo: Andreas Fontana

LI NOBILI SIGNORI

DEPUTATI

RAPPRESENTANTI IL GENERALE CONSIGLIO

Affinchè si possa senza tema di nuove alterazioni prestare esame alla Matricola di cotesta Arte degli Orefici rinnovata, e che con Lettere dell' ex Capitanio V. Podestà 21. Ottobre 1795. trasmessa fu a' Capi dell' ex Consiglio di Die-

Dieci assieme colle regolazioni appostevi dal Consiglio Nobile di questa Città in separata Carta estese ; S. S. S. S. Illustriss. inerendo pienamente alle Ducali de' Capi dell' ex Consiglio di Dieci suddetto 8. Marzo 1796. commettono a' Rappresentanti la Fraglia degli Orefici di conformare di esse due Carte una sola Matricola per produrla nuovamente al suddetto Nobile Consiglio per le ulteriori relative disposizioni.

Dal Generale Consiglio di Vicenza li 10. Settembre 1799.

(*GUALDINELLO BISSARI Deputato, e Colleghe.*

Pietro Antonio Borgo Pr. Ras. del Gen. Cons. Mand. &c.

NOBILI ED ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

RAPPRESENTANTI IL GENERALE CONSIGLIO

In pronta obbedienza del venerato Ordine de' dì 10. Settembre 1799. commissivo a noi infrascritti Rappresentanti la Fraglia degli Orefici di conformare delle due Carte una sola Matricola per produrla nuovamente al suddetto Nobile Consiglio; però in esecuzione, come sopra, si siamo prestati colla maggior celerità, ed esattezza noi attuali Rappresentanti alla commessa conformazione nelli modi, e forme ordinate, e prescritte dalle Ducali 8. Marzo 1796., producendo la conformata Matricola unitamente alle due Carte suddette per li dovuti confronti alle S.S. V. V. Illustr. per quelle ulteriori deliberazioni, che reputeranno le più adequate, e convenienti.

Pietro Gasparin attual Gastaldo degli Orefici.

Stefano Muttoni Consigliere degli Orefici.

PRI-

PRIMA RUBRICA

Risguardante li Confratelli, o siano Maestri dell' Arte.

I. Resta stabilita la giornata della prima Domenica dopo S. Egilio nostro Protettore per fare il nuovo Statutario Governo del nostro Collegio, nel quale doveranno intervenire tutti li Confratelli con quella moderazione, che è conveniente ad un Corpo Pubblico, e se alcuno contravvenisse coll' ingiuriare, o susurrare, sarà dovere della Banca d' avvertire la Superior competente Autorità per quei castighi, e correzioni, che reputasse opportune; nè s' intenderà detto Capitolo al numero legittimo congregato, se non interveniranno almeno due terzi d' essi Confratelli.

II. Siccome esso Governo viene ad esser composto di Banca, e Capitolo, così si rinnova, che detta Banca sarà composta delle solite Cariche di Gastaldo, e Consigliere della Banca vecchia; e quanto all' elezione delle Cariche, doveranno queste seguire con la nomina delli due Soggetti, e respettiva estrazione delle due Balle d' Oro, e resterà eletto quello, che rimanerà superior di Voti.

III. Le Parti d' ogni genere, che verranno proposte, e votate dalla Banca, doveranno per esser legittime esser prese colli due terzi de' Voti; le parti del Capitolo doveranno esser prese con la pluralità de' Voti, eccettuate quelle, colle quali si prendesse di fare qualche spesa, che doveranno avere li due terzi de' Voti, perchè s' abbiano ad intender approvate.

IV. Gli eletti durar dovranno nelle loro Cariche sino a tanto, che verrà fatto il nuovo Governo, e dopo un anno della loro vacanza, potranno di nuovo venir nominati alle Cariche stesse.

V.

V. Qualunque legittimamente eletto a qualche Carica, benchè intervenuto al Capitolo, non potrà quella per qualunque pretesto rinunziare, se prima non pagherà in mano del Gastaldo L. 3 : 2. applicabili a benefizio del Collegio.

VI. Sarà incombenza del Gastaldo d' invitar Banca, e Capitolo a norma delle occorrenze, e sarà sua inspezione di scodere, e pagare, e tener cassa in Libro apposito dell' entrata, ed uscita di questo Collegio, affittar unitamente alla Banca le Botteghe della nostra Fraglia, e di eseguire quanto viene prescritto nella nostra Matricola, che doverà immancabilmente osservare a scanso di pregiudizj, che potessero venir inferiti all' Arte, venendogli per tali sue incombenze destinata una ricognizione di Duc. 10. correnti.

VII. E siccome non è tollerabile l' abuso introdotto di stabilire li Conti con qualche dilazione di tempo, dopo terminata la Gastaldìa, così sarà inspezione del Sindico uscito di sollecitar il Gastaldo vecchio a perfezionar dentro il mese di Gennaro li Conti stessi dello scosso e speso, e quelli firmare, ed indi consegnare il Libro Cassa risguardante lo scosso e speso con tutti li debiti, crediti, e sivanzi al Gastaldo nuovo; e ad oggetto, che tale articolo abbia ad essere inalterabile, venendo oltrepassato detto mese di Gennaro, sarà dalla Banca levata la pena al difettivo di L. 12:8. applicabili a benefizio dell'Arte, e potrà tuttavia essere astretto sì l' uno, che l' altro alla sollecitazione, e respettiva facitura de' Conti stessi, quando però non vi fosse una legittima causa di ritardo da essere riconosciuta dalla Banca.

VIII. Per qualunque evento, che il Gastaldo non fosse in grado di prestarsi alle proprie incombenze, sarà inspezione del Consigliere di supplire in sua vece, ed assistere a quanto fosse necessario, e richiedesse il bisogno.

IX. Ad oggetto poi, che le Parti da prendersi, abbiano

ad esser riconosciute legittime, e di piena osservanza, sarà dovere del Contraddicente di esaminare le Parti, che verranno proposte tanto in Banca, che in Capitolo, ed al momento di rivederle, sia suo preciso dovere di spiegare la sua intenzione, o di lasciarla correre, ovvero di opporvi qual sentimento però non averà l' effetto; di sospender le Parti, ma doverà egli esercitarlo, allora, che saranno proposte in Banca, e Capitolo per esser admesse, essendo obbligato ad intervenire ad ogni convocazione, di modo che senza suo intervento, non potrà questa esser legittima.

X. Sarà incombenza dell' Anziano, a preservazione delli diritti, e privilegj dell' Arte nostra competenti, di portarsi nel Gravissimo Consiglio nei tempi Statutarj.

XI. Ogni qualvolta il Cancelliere venirà invitato o per Banca, o per Capitolo, doverà immancabilmente intervenire, assistere, e registrare tutte le Parti, che veniranno proposte, e colla vista di maggior economia, doverà versar detta elezione sopra un Interveniente degli approvati di questo Foro, perchè al caso di forensi questioni, e di dover procedere con Atti Giudiziarj in confronto de' debitori renitenti, o per altre cause, possa anco in tal figura esser utile al Collegio.

XII. Succedendo alcuna volta, che per mancanza di numero, non si possa deliberare cosa alcuna, perciò per provvedere anco a tale inconveniente, sarà inspezione del Gastaldo di puntare li mancanti, e previa la comprovazione dell' Invito, e la relazione del Bidello d' averlo effettuato, gli possi esser levata la pena di L. 3: 2. per cadauno. Se poi la mancanza fosse legittima, doverà esser riconosciuta dalla Banca.

XIII. Per decoro dell' Arte resta stabilito, che s' abbiano ad intendere esclusi dal Collegio tutti que' Confratelli, che non esporranno una Mostra indicante esser quella una Bottega d' Orefice, ed al caso non lo facessero, possi la Banca com-

commettergli una tale esecuzione; rendendosi poi renitente sia presa dal Collegio la di lui esclusione con la pluralità de' Voti.

XIV. Tutti quelli, che muniti de' legittimi requisiti, di fedi, e prove, da esser tali riconosciuti, vorranno in avvenire entrare in Collegio, ed esser partecipi di ogni diritto, doveranno esborsar in Cassa del Gastaldo Ducati 50. correnti, non compresi peraltro li Figli de' Confratelli, per li quali sarà proceduto con altro Capitolo.

XV. Tutti que' Confratelli, che per qualunque causa fossero stati, e venissero in seguito depennati dalla Fraglia, potranno sempre con Supplica esser dal Capitolo rimessi, e partecipar de' primieri loro diritti, purchè s' attrovino in grado d' esponer Capitali, e paghino in Cassa del Gastaldo tutto il debito che averanno, o avevano al momento della loro depennazione; ma non possano esser più rimessi li depennati per colpa, che portasse infamia; e qualora alcuno di essi depennati, o da depennarsi non volesse esser rimesso colli requisiti, e condizioni dette di sopra, doverà considerarsi, ed esser nella classe de' minori Lavoranti, e sottostare a tutte le regole, e provvidenze prescritte nel Capitolo X. alla seguente seconda Rubrica dei Membri Lavoranti.

XVI. Resta stabilito a toglimento d' arbitrj tanto pregiudiziali all' Arte, che possa alcuno, che non sia descritto in Fraglia sotto il Nome, e Dita d' alcuno de' Confratelli, e con qualunque altro palliamento, o pretesto aprir, o esercitar Bottega d' Orefice, e se verrà scoperta tal collusione, sarà quel Confratello immediatamente depennato, nè potrà esser admesso, se non pagherà in benefizio del Collegio Duc. 50. correnti, e ciò ogni volta avrà rilevato tale arbitrio; non intendendosi peraltro levata ad essi Confratelli la facoltà di spedir alle Fiere, e Mercati uno dei proprj Garzoni, o Lavoranti, purchè sia notificato all' Arte, in pe-

na

na di Duc. 10. a chi non eseguisse la voluta notificazione, applicabile a benefizio dell' Arte, ed incorrerà nella egual pena di Duc. 10. applicabili come sopra, quel Confratello, che tenirà aperta Bottega per vendere, e comprare in giorno di Festa.

XVII. Colla Terminazione degl' Illustr., ed Eccell. Ex-Provveditori in Zecca, e Inquisitor sopra Ori, e Monete 8. Giugno 1774. al Capitolo secondo decretata dall' Eccelso Consiglio di Dieci li 2. Agosto susseguente, come pure dal posterior Proclama di detto Ex-Magistrato 3. Decembre 1776. decretato li 4. Decembre suddetto, essendo stato inibito ad oggetto di estirpare le cause di qualunque inconveniente, e per dare un sicuro sistema, che vaglia a divertire ogni danno al pubblico, e privato interesse ad ogni Lavorante, che non sarà descritto nell' Arte di poter lavorare, e vendere, ancorchè lavorasse, e vendesse per qualunque Confratello, e così ad ogni genere d' arbitranti Persone, o sia Revendigoli, Strazzaroli, Marzari, ed altri dell' uno, e dell' altro sesso, il poter tener in mostra alcun capo d' oro, nè d' argento, ed in conseguenza proibita la vendita d' essi Capi sotto alcun pretesto in ogni luogo tanto in Città, che Terre, e Ville, come ne' Mercati, e Fiere; a riserva, che non gli sia impedita la libera vendita delle Gioje, e Capi tutti sì d' oro, che d' argento, che fossero stati levati alli Pubblici Incanti da qualunque Levatario d' ogni qualità, e sesso, a condizione però, che non possano tenere pubblica mostra de' Capi stessi, nè abbiano ad esser di nuovo lavorati, o ritoccati; ne' quali casi sarà interdetto qualunque giro de' medesimi, e sottoposti li contraffattori alle pene tutte comminate dalle Leggi, e dalla presente Matricola; come pure non s' intendi interdetta la vendita, e libero commercio degli Effetti medesimi tra particolare, e particolare;

per-

perciò affine non abbiano ad esser introdotti abusi, ed arbitrj in isprezzo, e contravvenzione di dette Leggi, ed in pregiudizio dell' Arte, per l' esecuzione delle quali fu ingionto preciso carico alla nostra Fraglia d' invigilare sopra tal genere di contraffacenti, sì di vendite, che di clandestino lavoro, resta stabilito, che sia inspezione del Gastaldo pro tempore d' invigilare, perchè esse Leggi riportar debbano il loro effetto, col fare li competenti opportuni sommarj ricorsi alli Nobb. Sigg. Deputati Rappresentanti il Generale Consiglio, onde il contraffacente sia soggetto a quelle pene volute dalle predette Terminazioni, ed ogni qual volta mancasse di partecipare alla Banca l' emergente, e non si presentasse a far comandato ricorso, incorrerà nella pena di L. 12 : 8. applicabili a benefizio del Collegio.

XVIII. Coll' oggetto di toglier ogni delusione, ed assicurar la Fraglia nell' esazione di quelle pene, nelle quali fosse incorso qualche Confratello per li motivi sopraccennati nella presente Matricola, resta stabilito, che qualora nel termine d' un Mese non sarà pagato il debito, intender si debba in seguito il Confratello debitor decaduto d' ogni voce attiva, e passiva, e da ogni benefizio, anco di qualunque grazia, sino a tanto, che non avrà soddisfatto, e nonostante resterà sottoposto a tutti li pesi e spese, che potessero occorrere al Collegio per un anno, spirato il quale, possa esser astretto al pagamento in via Giudiziaria.

XIX. Essendo ferma la Provvidenza Pubblica manifestata colla Statutaria Terminazione 8. Giugno 1774. al Capitolo vigesimo secondo nella parte, che risguarda la lega delle manifatture tutte d' argento, approvata dalle Deliberazioni dell' Ex-Consiglio di Dieci 2. Agosto susseguente, e particolarmente di quella 26. Aprile 1776. nel proposito della lega d' oro, pur approvata 13. Maggio susseguente, in forza

za delle quali resta unicamente permesso, che nei soli capi non eccedenti il peso di Carati 25., possa eseguirsi il lavoro con l' oro della lega di Carati 270. per Marca, che viene a corrispondere a soldi venti il Carato, dovendo però in tutti gli altri capi, il peso superiore ai Carati 25., esser usata esattamente, e senza la minima alterazione la prescritta lega di Carati 108. per Marca, che corrisponde a soldi 23., piccoli 7. al Carato Moneta Veneta, e quanto alla lega delle manifatture tutte d' argento, che esser debba inalterabile li Carati 128. per Marca.

Perciò resta stabilito, che ogni Confratello eseguir debba in cadauna sua parte le suddette provvide prescrizioni dirette ad un sicuro sistema dell' Arte, onde non abbia ad incorrere, e qualora venisse trovato in contravvenzione a quelle pene, che vengono comminate dalle predette Terminazioni.

E perchè le stesse riportar debbano il suo effetto, ed inviolabile osservanza, furono provvidamente stabiliti Toccadori per esercitare le proprie loro incombenze con quelle regole, forme, e soggezioni, che furono imposte.

XX. Sarà perciò incombenza precisa de' Visitadori, che saranno il Gastaldo, e Consigliere, o uno di Banca, di visitare le Botteghe ogni mese, ed ogni qual volta sarà di loro piacere, e ritrovando qualcheduno in successiva contravvenzione, far li competenti ricorsi alli Nobb. Sigg. Deputati Rappresentanti il Generale Consiglio; intendendosi preservato sempre il diritto delli Nobb. Sigg. Cavalieri di Comun rapporto ad esse visite volute dalla Terminazione 1778. approvata dall' Ex-Consiglio di Dieci.

SECONDA RUBRICA

Risguardante li Lavoranti.

Ad oggetto di ridur a miglior metodo, e sistema le regole per li Lavoranti, che aspirano ad esser aggregati nell' Arte, vengono stabiliti li seguenti indispensabili particolari.

I. Doverà l' Aspirante accompagnare la sua supplica con la fede del Battesimo, che comprovi la sua età d' anni 20. compiuti, e la fede giurata d' aver servito per anni cinque in figura di Garzone sotto di un sol Confratello, e quattro di Lavorenza; con libertà per altro al Giovine di ciò poter fare, o in una sola Bottega da un Confratello solo, o in altra come sopra in questa Città; dal quale pure doverà esser rilasciata altra fede giurata, che giustifichi la sua pontualità, e onoratezza, e che non sia mai stato condannato per verun delitto d' infamia, ed inoltre doverà premetter l' esborso di Duc. 50. correnti per il suo introito, che per l' avvenire per decoro, ed avvantaggio della Fraglia viene in tanta somma fissato.

II. Ciò premesso, sarà incombenza del Gastaldo di passar immediate alla Banca la suddetta supplica con le Fedi, e questo unitamente alli due Orefici Toccadori, doverà tosto prestarsi a dar la prova del Tocco al concorrente, sì dell' oro, che dell' argento, e riconoscendolo capace della necessaria cognizione delle Leghe, (qual riconoscenza resterà a carico della coscienza di essi Bancali, e Toccadori) sarà in seguito admesso alla prova de' lavori, della qualità, e specie, in cui si averà esercitato.

III. La suddetta prova sarà fatta nella Bottega d' uno de'

de' Bancali coll' intraprendere, e terminare a perfezione la manifattura, che in prova della sua abilità gli verrà ordinata, e qualor saranno persuasi li Bancali, e Toccadori, che il Ricorrente l' abbia eseguita di loro soddisfazione, averanno diritto di rilasciargli le giurate Fedi comprobanti la sua cognizione, e capacità, tanto per le leghe, quanto per li lavori, colla scorta delle quali doverà prodursi, e quella consignare o al Sindico, o al Contraddicente un mese prima, che si convochi il Capitolo, che sarà la Domenica dopo Sant' Egidio per ottenere la sua aggregazione in Collegio, che dipenderà dalla pluralità de' voti.

IV. Se poi il Ricorrente sarà riconosciuto inabile alle prove delli Tocchi, doverà in seguito essere per la seconda volta rimesso a nuovo esame dentro il termine di mesi sei, col trattener intanto il deposito fatto, e qualvolta non corrispondesse la sua abilità neppur nel secondo esperimento, sarà ad esso restituito il deposito, nè potrà progredire nella concorrenza, ma potrà per altro, se sarà di suo piacere, continuar ancora per un altro anno ad esercitarsi in figura di Lavorante in quella Bottega che più gli aggradirà, spirato il quale sarà in libertà di nuovamente prodursi, ed osservarsi il solito fissato metodo colla scorta delle predette fedi, e deposito.

E siccome l' abilità, e onoratezza dell' Aspirante, da riconoscersi coll' ordine stabilito, dipender deve dalla probità de' Bancali, e Toccadori per le prove, e dei Confratelli per il rilascio delle opportune giurate fedi; così resta raccomandato agli stessi il non dover usare alcuna facilità, che potrebbe in seguito produrre dispiacevoli, e perniciose conseguenze alla Fraglia.

V. Avendo creduto opportuno il Veneto Governo di unire tutti li Singoli all' Arte maggiore delle respettive Città,

co-

come alla nostra sono quelli delle Comunità di Schio, Valdagno, e Cologna, e furono ricevuti colle solite legalità, e con facoltà di voce attiva, e passiva, e coll' esser partecipi d' ogni benefizio, come gli altri; così in appresso se venissero aperte, o ve ne fossero Botteghe in tutto questo Territorio, abbiano ad esser unite alle altre, e capaci gli Esercenti di tutti gli onori, ed esser soggetti a tutti gli annuali pesi.

VI. Li Lavoranti poi di dette Comunità, che in seguito desiderassero d' esser aggregati in Fraglia, come Confratelli, ed essere ad eguale condizione, potranno esser admessi, purchè sieno muniti di tutte le fedi necessarie, e stabilite, singolarmente della Garzonanza, e Lavorenza fatta tanto in questa Città, che in qualunque luogo della Provincia, e Cologna, e si assoggettino alle prove, come fu prescritto, ed all' esborso delli Duc. 50. correnti, ed a tutti gli annuali pesi della Fraglia; nel qual caso saranno admessi dal Capitolo colla pluralità de' voti.

VII. Riconosciuto che sia il Lavorante di Territorio della necessaria capacità e cognizione, dietro alli fissati esperimenti, sarà col solito metodo approvato, indi dal Gastaldo presentato alla Illustriss. Camera col Bollo, ed Insegna, che intenderà di esporre, di cui gli verrà rilasciato il Mandato consueto a tutti gli Entranti per potere esercitare l' Arte di Orefice in qualunque luogo della Città, e Territorio, e Cologna, come sarà permesso a chiunque della Città di poter aprir Bottega in qualunque luogo del Territorio, e Cologna, premessa però la loro admissione con le discipline prescritte dalla presente Matricola.

Come altresì viene proibito, che non si possa ricever per Confratelli, nè permetter che apra Bottega sotto qualunque pretesto, o per via di supplica, o esborso di soldo, quel-

lo

lo che non averà le prescritte legalità stabilite nella presente Matricola.

VIII. Colle stesse formalità indispensabili e necessarie saranno ricevuti li Figli di que' Confratelli, li quali attualmente esercitano, e fino alla morte avessero esercitato l' Arte, qual admissione, trattandosi de' Figli de' Confratelli (sempre però che abbiano esercitata l' Arte o in Bottega di suo Padre, o d' altro Confratello colla prova di giurate Fedi) sarà accettata al loro ingresso col solo esborso di D. 8. corr.

IX. Se poi un Figlio di Fratello rimanesse senza Padre o per morte, o per altre non prevedute cause, per le quali non fosse in grado di accudir agl' interessi della propria Bottega, sarà abilitato il Figlio ad essere aggregato nella Fraglia, quantunque non avesse compiuto gli anni venti, ed al momento dell' ingresso, sarà capace di tutto ciò che concerne esso Collegio, e previe però sempre le prove di sua capacità, ed il Deposito delli Duc. 8., dovendo sottostare alli pesi tutti del Collegio.

X. Attrovandosi poi alcuni Lavoranti, che muniti di tutti li requisiti necessarj per aggregarsi in Fraglia ricusano di ciò fare, parte per impotenza, parte per non voler sottostare alli pesi, a' quali va annualmente soggetto ogni Confratello dell' Arte, senza riflettere al compenso delli benefizj, che ne derivano, e credendosi necessaria una Provvidenza in consonanza alla Terminazione 8. Giugno 1774. al Capitolo XI. in tal proposito, che prescrive, non poter alcuno lavorare nella nostra Arte, se non è descritto legalmente come Capo Maestro, o Lavorante; perciò ad oggetto che dietro a quanto fu stabilito nella presente Matricola, non abbia ad essi a mancare il lavoro, ed il loro sostentamento; resta stabilito, che tali Lavoranti possano esser descritti nella Fraglia come Membri, presentando le

sue

sue fedi, come commette il Capitolo IV. della Rubrica degli Entranti, e pagando annualmente L. 12 : 8 il giorno di Sant' Egidio; restando però privi di voce attiva, e passiva, e benefizio derivante a chi è descritto nell' Arte, colla condizione, che abbiano a lavorar in pubblica Bottega, non in situazioni occulte, come commette la venerata Terminazione 8. Giugno 1774. al Capitolo V., nè aver doveranno sotto di se alcun Lavorante, nè tener esposti Capitali; e non pagando, o contraffacendo, saranno immediatamente depennati, nè potranno repristinarsi, quando non preceda una supplica, qual doverà esser admessa dal Capitolo con la pluralità dei voti.

E quando essi Confratelli lavoranti fossero al caso di espor Capitali, premesse sempre le sue legalità, e prove come si è detto di sopra, ed esborsino Duc. 50. correnti, ne' quali sarà bonificato il soldo annuo, che averà contato, saranno admessi in Fraglia, col partecipar di voce attiva, e passiva, e d' ogni benefizio; quello poi che non averà tutti li requisiti necessarj, non potrà mai lavorar da se solo in Bottega propria sotto qualunque pretesto, neppur per l' arte, ma doverà andar soggetto al Capo Maestro Confratello in sua Bottega, coll' ordine nel riceverlo già stabilito nel Capitolo III. della Rubrica de' Garzoni; con facoltà per altro impartita alla Banca di riconoscere lo stato, e condizione delli suddetti Membri per poter anco facilitar sopra la stabilita annua somma di L. 12 : 8.

TERZA RUBRICA

Risguardante li Garzoni.

I. Li Garzoni doveranno avere l' età compiuta d' anni dieci, che sarà comprovata dalla Fede di Battesimo, e conse-

segnata al Gastaldo, perchè sia riconosciuta dalli Bancali, ed accompagnata da attestato della fede del Parroco, che giustifichi esser figlio di persone, benchè povere, ma onorate; e lo stesso doverà intendersi anco per li Lavoranti di qualunque genere e condizione, de' quali doverà esser esaminata, e riconosciuta dalla Banca la loro probità, ed onoratezza, ed averà facoltà pure di permettere che sia ricevuto per Lavorante semplice, ed occorrendo di farlo licenziare: potendo essi Garzoni esser tanto di questa Città, quanto della Provincia, Cologna, quanto d' altre Città, e Terre dello Stato.

II. Riconoscendo perniciosissimo l' introdotto abuso de' Garzoni, e Lavoranti soggetti di farsi lecito di lavorare per Particolari, così vendere e comprare di nascosto de' loro Principali, e volendo sradicare tali arbitrj tanto pregiudiziali sì al pubblico, che al privato interesse, viene al presente stabilito, che qualunque de' Garzoni, o Lavoranti soggetti lavorerà, o venderà di nascosto de' suoi Principali sotto qualunque pretesto, e che venga da' Bancali rilevata la sua delinquenza, sarà immediate depennato dal Libro, ove sarà descritto, nè sarà più rimesso il suo nome, se non principierà il suo Garzonato, o Lavorenza, e se pertinace, doverà esser scacciato dall' Arte, anche occorrendo con li competenti ricorsi.

III. Per ovviar ad ogni contrasto, che tutto dì succede tra Padroni, e Garzoni, e Lavoranti a motivo de' respettivi loro accordi, s' intenderà rimessa alla Banca ogni loro differenza, e doverà dipendere cadauno da quanto ella sarà colle viste di prudenza e giustizia per deliberare a consumazione d' ogni insorgenza nel proposito. Con facoltà alla Banca stessa d' obbligar il Garzone, o Lavorante a continuare nella solita Bottega, oppure collocarlo in altra sotto di

un

un altro Confratello per terminare la sua Garzonanza d' anni cinque, ed in progresso far la sua lavorenza obbligata, e non finita d' anni quattro, e che doverà comprovarsi da Fedi giurate, come fu provvisto ne' precedenti Capitoli. Con facoltà all' aggravato di poter ricorrere alla Superior Autorità competente.

Addì 18. Settembre 1799.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI E CONSERVATORI
DELLE LEGGI INFRASCRITTI.

Prodotta dagli attuali Rappresentanti la Fraglia degli Orefici in dipendenza dell' Ordine 10. Settembre corr. esecutivo delle Ducali dell' ex-Consiglio di Dieci 8. Marzo 1796. la Matricola di essa Fraglia confirmata a norma delle prescrizioni delle predette Ducali, ed Ordine relativo, e prestati da S. S. S. S. Illustriss. li dovuti esami e confronti alla Matricola stessa abbracciata dall' atto Capitolare d' essa Fraglia 21. Febbraro 1788., e dalla Terminazione regolativa 26. Giugno 1795. degl' Illustriss. Sigg. Deputati, e Conservatori delle Leggi autorizzati dalla Parte del Gravissimo Consiglio 30. Marzo 1794., risultando corrispondente la verificata conformazione, devengono in deliberazione, come deliberano di approvarla in ogni sua parte, perchè abbia a riportare l' integrale sua esecuzione, il che fu preso con tutti li Voti.

Nomi degl' Illustriss. Sigg. Deputati.

Gabriele Anguissola Dott.
Gualdinello Bissari
Girolamo Giuseppe di Velo
Francesco di Thiene
Gaetan Agostino Ghellini
Coriolan Garzadore
Francesco Arrigoni

No-

Nomi degl' Illustriss. Sigg. Conservatori delle Leggi.

D. Francesco Sangiovanni Dott. *D. Bernardo Arnaldi*

Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere del Generale Consiglio Mand. &c.

Vicenza li 28. Marzo 1800.

LI NOBILI DEPUTATI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE

Avendo rilevato l' I. R. Governo Generale dalle ritratte informazioni dall' I. R. Magistrato Camerale, che la già conformata Matricola degli Orefici di questa Città sia piantata ed estesa sulla base dei provvidi sistemi, e massime vegliant i all' epoca 1796., e diretta principalmente ad allontanare l' indisciplina, e gli abusi, che erano invalsi in questa Fraglia, devenne lo stesso con il Decreto 22. Marzo corrente ad approvarla in ogni sua parte, sicchè ne sia posta in corso l' esecuzione relativa.

Questa Nob. Deputazione rende intesa la detta Fraglia della seguita approvazione, e nel tempo stesso le significa, che alla regolar disciplina della stessa dovrà sopravvegliare l' I. R. Magistrato Camerale, al quale è affidata la cura e l' inspezione sopra la materia Aurificiaria, onde sotto la direzione dell' I. R. Governo Generale proceda con quella uniformità di principj, che ricercano i gelosi rapporti del diramato argomento.

(*Luigi Squarzi Dott. Capo dei Deputati e Colleghe.*

Faustin Palazzi Segret.

1390-637